

## ALLEGATO 1

### Modifiche alla disciplina delle classificazioni delle strutture ricettive di ospitalità della Regione Basilicata

L'art 10 della disciplina delle classificazioni delle strutture ricettive di ospitalità della Regione Basilicata approvata con DGR n. 2116 del 04.12.2009 di attuazione dell'art. 24 L.R. 4/6/2008 n. 6 è così sostituito:

**1) Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni degli esercizi di cui all'art. 8 del presente disciplinare, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 5/7/1975 "modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelli fissati dai regolamenti comunali.**

**2) Le superfici minime devono essere uguali o superiori ad 8 mq per le camere con un posto letto, e 12 mq per le camere con due posti letti.**

**La presente norma prevale sui regolamenti edilizi e di igiene comunali.**